

## DURANTE LE FERIE LA RETRIBUZIONE DEVE RIMANERE INALTERATA

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Secondo la Cassazione le sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, come ripetutamente confermato dalla Corte Costituzionale. La Corte Europea ha affermato che il diritto alle ferie annuali ha una duplice finalità: consentire al lavoratore di riposarsi e beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Quando la retribuzione ricevuta dal lavoratore durante le ferie è inferiore lo stesso viene indotto a non prendere le ferie poiché ciò determina una diminuzione della retribuzione. Qualsiasi fattore che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.*

*La Cassazione ha condiviso il giudizio del Tribunale di Civitavecchia di nullità dell'articolo 10 del CCNL Trasporto Aereo nella parte in cui esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa. Perché in contrasto con la norma che impone di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche uguali a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.*



n. 215

25 luglio 2022

**C**on la sentenza n.20216 del 23 giugno 2022 la Cassazione ha affermato l'importante principio che durante il periodo di ferie la retribuzione deve essere uguale a quella riconosciuta mensilmente durante il resto dell'anno. Ciò a prescindere dal fatto che un contratto collettivo preveda diversamente. A questo proposito la sentenza ha dichiarato la nullità di una clausola del CCNL del trasporto aereo che escludeva dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale l'indennità integrativa di volo. La decisione della Cassazione può avere effetti anche su altri CCNL qualora prevedano nel periodo feriale trattamenti diversi e peggiorativi rispetto a quelli corrisposti negli altri periodi dell'anno.

La vicenda nasce dal ricorso presentato da un dipendente, con qualifica di primo ufficiale, della Compagnia Aerea Italiana S.p.A. il quale aveva lamentato che la retribuzione dei giorni di ferie era inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che secondo le clausole contrattuali che regolano la materia non si teneva conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa annua.

Il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato che le clausole collettive, contenute nel CCNL Trasporto Aereo, che escludevano la indennità di volo dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, dovevano ritenersi sostituite di diritto dalle norme imperative che impongono la retribuzione spettante ai lavoratori in tutti i giorni in cui godono di ferie. Il Tribunale si è riferito ai principi statuiti dalle decisioni della Corte di Giustizia Europea e in particolare al principio per cui la pienezza del diritto al godimento delle ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in maniera tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Le clausole contrattuali, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro. Quindi vanno ritenute nulle.

La Compagnia Aerea Italiana ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo in sostanza che il CCNL aveva regolamentato la materia attraverso un complesso equilibrio negoziale e che la sentenza costituiva una lesione dei principi di certezza del diritto e dell'autonomia delle parti sociali e della iniziativa economica privata.

La Cassazione ha respinto il ricorso.